

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 245

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi
della programmazione del sistema universitario per
il triennio 2004-2006

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25)*

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 giugno 2003)

—————



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Relazione illustrativa

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.
Schema del decreto ministeriale relativo alla determinazione degli obiettivi ed alla finalizzazione delle risorse finanziarie (art.2, comma 3, lettera a, del D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25).

A. Previsione normativa

Le disposizioni relative alla programmazione del sistema universitario, dettate in precedenza dalla legge 7 agosto 1990 n. 245, sono state sostituite (in attuazione dell'art. 20, comma 8, lettera a, della legge 15 marzo 1997 n. 59) da quelle contenute nel regolamento emanato con il D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25 (all. 1).

In tale regolamento viene prevista una programmazione con periodicità triennale, che ha come finalità la qualificazione del sistema universitario mediante la razionalizzazione dell'offerta formativa e il potenziamento delle attività di ricerca, al fine di corrispondere alle esigenze di sviluppo culturale, civile e socio-economico e di evoluzione del mercato del lavoro, contribuendo alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare tra Centro-Nord e Sud.

Vengono individuati come strumenti della programmazione l'istituzione, la trasformazione o la soppressione di corsi, facoltà e Università e l'attribuzione di risorse finanziarie.

Operativamente la programmazione viene attuata mediante:

a) la determinazione per ciascun triennio (con decreto ministeriale, da pubblicare nella G.U.) degli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Al riguardo deve essere predisposto uno schema di decreto ministeriale da inviare, per il parere, al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), alla Conferenza dei Rettori (CRUI), al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

Lo schema, trascorsi trenta giorni dalla predetta trasmissione, deve comunque essere inviato alle competenti Commissioni Parlamentari, che esprimono parere a norma dei rispettivi regolamenti;

b) in relazione agli obiettivi determinati con tale decreto le Università e gli altri soggetti pubblici e privati presentano ai Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio (istituiti ai sensi dell'art. 3 di tale D.P.R.) le proprie proposte di iniziative (indicando le risorse necessarie, quelle disponibili e quelle da acquisire), corredate dalla relazione del Nucleo di valutazione di Ateneo;

c) i Comitati regionali esprimono motivati pareri sulle proposte presentate e trasmettono tale documentazione al Ministero;

d) il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (che in attuazione dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ha sostituito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario) predispone una relazione tecnica sulla congruità tra proposte presentate e mezzi indicati (e con riferimento alla coerenza delle stesse con gli obiettivi riportati nel D.M. indicato al punto a), da trasmettere al Ministro;

e) il Ministro adotta un successivo decreto ministeriale (da pubblicare nella G.U.), che individua le iniziative da realizzare e determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;

f) il Comitato per la valutazione predispone, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati conseguiti, da inviare al Ministro e al Parlamento.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

B. Programmazione per il triennio 2001-2003

In relazione a quanto previsto al punto A) l'attuazione della programmazione 2001-2003 ha avuto luogo nel modo seguente:

- a) gli obiettivi del sistema universitario per il triennio sono stati determinati con il D.M. 29 dicembre 2000 (all. 2);
- b) nel gennaio 2001 sono state comunicate ai soggetti interessati le modalità con le quali le proposte dovevano essere presentate ai Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ed il termine temporale di presentazione delle stesse;
- c) i Comitati regionali hanno inviato al Ministero, entro il termine fissato al 3 aprile 2001, la documentazione prevista al predetto punto A - c);
- d) il Ministero ha inviato nello stesso mese di aprile tale documentazione al Comitato, che ha completato la propria relazione tecnica nel maggio 2001;
- e) in data 8 maggio 2001 è stato adottato il D.M. relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003.

In relazione all'adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002 ai finanziamenti previsti nel predetto decreto, lo stesso è stato successivamente ridefinito, per la sola parte finanziaria, e riprodotto con il D.M. 24 aprile 2002 (all. 3).

Il Ministero ha dato attuazione, per quanto di competenza, alle iniziative previste in tale decreto e le risorse finanziarie relative (371.788.662 euro nel triennio) sono state già ripartite per l'ammontare di 304.120.425 euro, come si può rilevare dalla tabella che si unisce (all. 4).

C. Determinazione degli obiettivi e finalizzazione delle risorse finanziarie per il triennio 2004-2006

In ordine alla determinazione degli obiettivi ed alla finalizzazione delle risorse si deve preliminarmente rammentare che le attività didattiche e di ricerca delle Università, creando il contesto favorevole per l'innovazione e, quindi, per una crescita economica ed



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

occupazionale basata sulla conoscenza, sono elementi determinanti per incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale.

Si ritiene opportuno evidenziare che negli ultimi 50 anni l'Università italiana ha avuto un incremento superiore al 700% del numero dei propri studenti, che attualmente sono oltre 1.700.000.

All'espandersi dell'utenza è corrisposta non solo una crescita, ma anche una articolazione più ampia dell'offerta universitaria. Attualmente il sistema si compone di 77 Atenei, di cui 63 statali e 14 non statali legalmente riconosciuti.

La trasformazione quantitativa del sistema non è stata tuttavia sempre accompagnata da una adeguata trasformazione qualitativa e ciò soprattutto a causa dei nuovi compiti cui deve rispondere una Università che diviene istituzione di massa, senza però rinunciare ai propri standard qualitativi.

Per conciliare quantità e qualità dell'offerta formativa si è ritenuto necessario rivedere le forme ed i metodi della complessiva offerta didattica degli Atenei, alla luce delle esigenze di un'utenza che esprime capacità, motivazioni, bisogni estremamente differenziati. Orientamento, innovazioni didattiche, tutorato, diritto allo studio, corsi professionalizzanti, iniziative di scambio e di cooperazione interuniversitaria, soprattutto nell'ambito dell'U.E., costituiscono alcuni fra i compiti nuovi per i quali le Università si devono attrezzare, modificando a tal fine il loro modo di rapportarsi con l'utenza studentesca.

Come sottolineato in ambito comunitario, la formazione è ormai divenuta uno strumento di politica attiva del mercato del lavoro, in grado di contrastare la disoccupazione, soprattutto giovanile, e di accrescere la diffusione delle nuove tecnologie e la competitività delle imprese, favorendo la coesione sociale, alla luce della attuale fase di globalizzazione dell'economia.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

In tale contesto obiettivi prioritari del Ministero sono: l'ampliamento della partecipazione all'istruzione universitaria contrastandone il carattere sociale selettivo; l'abbattimento dell'alto tasso di dispersione e della divaricazione tra le aree territoriali; l'avvio di una politica integrata per il diritto allo studio che consenta di acquisire un tasso di laureati convergente con quello dei paesi più industrializzati dell'Unione Europea. A tal fine sono stati adottati strumenti per ampliare e qualificare l'offerta formativa degli Atenei, per sostenere il processo di decongestionamento dei megatenei, e per costituire un nuovo sistema di valutazione delle Università in funzione di una politica di redistribuzione incentivante delle risorse.

Va ricordato in proposito che il sistema universitario sta vivendo una fase di incisive trasformazioni, che hanno preso l'avvio alla fine degli anni ottanta con l'istituzione del MURST (legge 9 maggio 1989 n. 168), cui seguirono la legge sugli ordinamenti didattici (legge 19 novembre 1990 n. 341), quella sulla programmazione (legge 7 agosto 1990 n. 245) e sul diritto allo studio (legge 2 dicembre 1991 n. 390).

Dopo la realizzazione dell'autonomia finanziaria (legge 21 dicembre 1993 n. 537 - art. 5), i provvedimenti normativi adottati in attuazione delle leggi 15 marzo 1997 n. 59 – in particolare il DPR 27 gennaio 1998 n. 25, relativo alle procedure per la programmazione triennale del sistema universitario – e 15 maggio 1997 n. 127 hanno recato misure ulteriori per il completamento dell'autonomia degli Atenei, costituzionalmente garantita. Per la loro rilevanza vanno inoltre ricordati i provvedimenti di attuazione della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che hanno consentito l'adozione di interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati, e la legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha definito nuove modalità per la valutazione del sistema universitario.

In particolare l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, commi 95 e seguenti, della ricordata legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ha costituito l'occasione per riarticolare e qualificare l'offerta formativa, ridurre la durata dei corsi universitari e il tasso di abbandono degli studi, elevare l'indice di occupabilità dei laureati attraverso l'articolazione della formazione universitaria su tre cicli: la laurea triennale (l



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

livello), la laurea specialistica quinquennale (II livello), il dottorato di ricerca (riformato con la legge 3 luglio 1998 n. 210) e le scuole di specializzazione (III livello).

A tal fine è stato adottato il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (regolamento concernente l'autonomia didattica degli Atenei) che detta i criteri generali per la definizione, da parte delle Università, dei nuovi corsi di studio di primo livello (laurea) e di secondo livello (laurea specialistica). In attuazione del predetto regolamento sono stati poi adottati – previo parere del CUN e delle competenti Commissioni parlamentari – i seguenti decreti ministeriali relativi alla:

- ♦ D.M. 4 agosto 2000 determinazione delle classi delle lauree universitarie
- ♦ D.M. 28 novembre 2000 determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche
- ♦ D.M. 2 aprile 2001 determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie
- ♦ D.M. 2 aprile 2001 determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie
- ♦ D.M. 12 aprile 2001 determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nella scienza della difesa e della sicurezza.

In tale contesto evolutivo appare necessario che i fondi relativi alla programmazione 2004-2006 dovranno essere dedicati prioritariamente alla attuazione del ricordato modello organizzativo, da sostenere con un incremento delle risorse finanziarie, anche per il personale, per un miglioramento del rapporto docenti-studenti.

Si rendono pertanto necessari:

- a) la razionalizzazione, anche dell'offerta didattica, la riduzione degli squilibri (tra l'altro con l'avvio di nuove iniziative universitarie e la definizione, da parte del



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di un nuovo modello di calcolo per il riequilibrio, con la destinazione a tal fine di adeguate risorse finanziarie) e la qualificazione del sistema universitario (anche con la definizione dei requisiti minimi di risorse per i corsi di laurea e di laurea specialistica ed il sostegno alle attività di informatizzazione delle carriere degli studenti);

b) la riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari al conseguimento dei titoli di studio mediante il potenziamento delle attività di orientamento (anche con il rafforzamento dei rapporti Scuola-Università e l'integrazione, su base regionale, delle attività relative) e di tutorato (nelle fasi dell'accoglienza, durante i corsi e per l'avvicinamento al mondo del lavoro) e della formazione integrativa;

c) il potenziamento dell'alta formazione mediante:

la sperimentazione, nell'ambito di Università, di Scuole per la formazione di secondo livello e il dottorato di ricerca, in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale, realizzate anche in convenzione;

il consolidamento delle iniziative di sperimentazione di Scuole Superiori, avviate in attuazione di accordi di programma con il Ministero;

d) il processo di internazionalizzazione mediante:

il sostegno alla costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, nel quadro del processo di Bologna e degli accordi intergovernativi ed interuniversitari, attraverso l'istituzione di corsi di studio congiunti in Italia ed in altri Paesi, che prevedano la partecipazione di docenti e studenti di provenienza italiana ed estera;

il cofinanziamento di iniziative nell'ambito del programma operativo 2004-2006 ed il consolidamento di quelle già cofinanziate nell'ambito del programma 1994-1999.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Per quanto riguarda l'attività di ricerca universitaria, punto di riferimento fondamentale per l'intero sistema di ricerca del Paese, va sottolineato che la stessa è ricompresa, come integrazione con l'attività formativa, nelle iniziative di cui alle precedenti lettere c) e d) e che per il relativo sostegno vi sono specifici canali di cofinanziamento, e tra questi i più rilevanti sono il fondo per il finanziamento dei PRIN e il FIRB.

Il fondo relativo al finanziamento dei PRIN (progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) ha avuto, negli ultimi due anni, un sensibile incremento (per il corrente anno la disponibilità è di 120 milioni di euro) e sono state introdotte significative novità nelle modalità di gestione dello stesso, che hanno permesso di raggiungere risultati incoraggianti.

Il FIRB (fondo investimento ricerca di base) è lo strumento attraverso il quale le Università e gli Enti di ricerca pubblici possono attrarre imprese per ricerche "mission oriented" e far nascere aree scientifiche nuove con progetti di ricerca "di curiosità", per il cui finanziamento risultano destinati, per il periodo 2003-2006, 300 milioni di euro.

La legge finanziaria 2003, alla tabella C prevede, per la programmazione relativa al triennio 2004-2006, fondi per l'importo di 121,724 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

In relazione a quanto sopra, e considerata, in particolare, l'assoluta necessità di attuare un riequilibrio del sistema universitario, nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo al 2004, e conseguentemente nel d.d.l. concernente la legge finanziaria, sarà rappresentata l'esigenza di prevedere un adeguato incremento dei fondi da destinare al riguardo, compresi quelli concernenti il 2006 (è opportuno rammentare che ove i fondi per la programmazione rimanessero determinati nel predetto importo di 121,724 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e, per il 2006 venisse confermato lo stesso importo, si avrebbe nel triennio una disponibilità complessiva



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
di 365,172 milioni di euro, inferiore a quella di 371,788 milioni di euro relativa al precedente triennio (2001-2003).

Come previsto dal DPR n. 25/1998, e prendendo come riferimento le risorse finanziarie minime delle quali è attualmente possibile prevedere la disponibilità, il Ministero ha predisposto uno schema di decreto relativo agli obiettivi della programmazione ed alla finalizzazione delle risorse finanziarie (alleg. 5), che è stato inviato al CUN, alla CRUI ed al CNSU, i quali hanno reso i propri pareri, rispettivamente, l'8 maggio (allegg. 6 e 7) e il 23 maggio 2003 (alleg. 8).

Tenuto conto delle predette considerazioni, e di quanto contenuto in tali pareri, è stato predisposto l'unito nuovo schema di decreto (alleg. 9) che si invia per il parere, nel quale sono indicati gli obiettivi della programmazione e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie.

allegato 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 1998, n. 25.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera a), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che occorre dare attuazione alla predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 20, comma 8, lettera a), con l'emanazione di apposito regolamento che disponga in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei comitati regionali di coordinamento, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e di aggiornare ed integrare la composizione e le competenze dei predetti comitati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 12 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 102, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 2 ottobre 1997 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 16 ottobre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Visto il rilievo della Corte dei conti in data 15 gennaio 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 novembre 1997 e del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), l'organo così nominato e istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui all'articolo 3;

f) per studenti, gli iscritti ai corsi di cui alla lettera g);

g) per corsi, i corsi attivati dalle università per il rilascio dei titoli di cui agli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

h) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonché le università e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti.

Art. 2.

Programmazione del sistema universitario

1. La programmazione di cui al presente regolamento, mediante la razionalizzazione dell'offerta formativa degli atenei e il potenziamento della ricerca in essi realizzata, persegue la finalità della qualificazione del sistema universitario, corrispondendo alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro, nonché contribuendo alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare tra Centro-Nord e Sud.

2. Sono strumenti e modalità della programmazione l'istituzione, la soppressione o la trasformazione di corsi, facoltà o atenei, l'adeguamento delle risorse delle università, ivi comprese quelle per strutture e personale universitario, gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati, la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da soggetti terzi.

3. La programmazione si attua mediante:

a) la determinazione per ciascun triennio degli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie. A tal fine il Ministro predispone un apposito schema di decreto, sul quale esprimono parere il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il CNSU. In sede di prima applicazione del presente regolamento, si prescinde dal parere del CNSU, qualora non istituito. Il predetto schema è quindi trasmesso alle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono parere a norma dei rispettivi regolamenti. Decorso trenta giorni dalla trasmissione al CUN, alla CRUI, al CNSU lo schema del decreto è comunque trasmesso alle commissioni parlamentari. Il decreto è emanato dal Ministro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) la formulazione da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, disponibili e da acquisire. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica, predisposta dal nucleo di valutazione dell'ateneo, con riguardo ai parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati regionali di coordinamento. Le proposte di istituzione o di soppressione di facoltà di medicina e chirurgia sono trasmesse al Ministero della sanità per l'espressione di un parere;

c) l'espressione di pareri motivati da parte dei comitati regionali di coordinamento sulle proposte di cui alla lettera b). Le proposte e i pareri di cui alla presente lettera sono trasmessi da parte dei predetti comitati al Ministero. Qualora le proposte riguardino più regioni, i pareri sono espressi dai comitati interessati, riuniti in seduta comune;

d) la predisposizione di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio sulle proposte trasmesse ai sensi della lettera c), con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento agli obiettivi di cui alla lettera a). La relazione è trasmessa al Ministro;

e) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi determinati con il decreto di cui alla lettera a), individua, sulla base delle proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere b), c) e d), le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalità di cui al comma 2 da attivare, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera a), il decreto di cui alla presente lettera è comunque emanato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero.

5. L'istituzione e la soppressione di università previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi, sulla base dei seguenti principi:

a) nuove università o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante:

1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di più facoltà e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici;

2) il trasferimento da altre università di strutture già esistenti, subentrando la nuova università in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite;

b) nel caso di istituzione di nuove facoltà di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti alle predette facoltà. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facoltà di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facoltà almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;

c) l'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali università o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

d) nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria.

6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività.

7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

8. L'Osservatorio predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro e al Parlamento.

Art. 3.

Comitati regionali di coordinamento

1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle uni-

versità della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.

2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.

3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonché gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 90, 91 e 92.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 119, secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) prevede:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il testo dell'art. 17, comma 102, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede:

«23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (riforma degli ordinamenti didattici universitari):

«Art. 1 (*Titoli universitari*). — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR)».

«Art. 7 (*Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali*). — 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero prevedono, nello statuto:

- a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
- b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è il seguente:

«1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore».

— La legge 29 luglio 1991, n. 243, reca: «Università non statali legalmente riconosciute».

— L'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni (*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*), prevede:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-b) (*omissis*);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università):

«Art. 1 (*Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove università*). — Il piano quadriennale di sviluppo della università, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'istituzione di nuove università statali e di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti può essere disposta solo con legge. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle regioni interessate, presenta al Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti.

Le proposte di istituzione di nuove università statali saranno dirette ad assicurare uno sviluppo equilibrato delle strutture universitarie, provvedendo a tal fine prioritariamente all'istituzione di università nelle aree del territorio nazionale che ne sono carenti e allo sdoppiamento delle università troppo affollate. Ogni università non può, di regola, avere più di 40.000 studenti.

L'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea presso università statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è proposta dall'università interessata e si effettua, con procedura amministrativa, in conformità del piano quadriennale di cui al primo comma.

Il riconoscimento ad università non statali della facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, può avvenire solo con legge. Tale riconoscimento comporta l'obbligo di adeguare gli ordinamenti interni dell'università non statale ai principi che regolano l'ordinamento universitario statale.

Nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui al presente articolo sarà prioritariamente considerata la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia».

«Art. 2 (*Comitato tecnico-amministrativo e comitati tecnici ordinatori*). — Nelle nuove università istituite ai sensi del precedente art. 1, in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, composto da:

- a) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'università;
- b) un rappresentante della regione;
- c) un rappresentante del comune in cui ha sede l'università;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- f) il provveditore regionale alle opere pubbliche;
- g) l'intendente di finanza della provincia in cui ha sede l'università.

Il comitato tecnico-amministrativo elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i professori di cui alla lettera a) del precedente comma.

Il presidente svolge anche le funzioni di rettore fino all'elezione di quest'ultimo, che deve comunque avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica.

Il comitato tecnico-amministrativo decade con l'elezione del consiglio di amministrazione, alla quale si procede entro lo stesso termine indicato per l'elezione del rettore.

Nel caso di istituzione di una nuova facoltà, ai sensi del precedente art. 1, le attribuzioni che le disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato tecnico ordinatore, costituito da due professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facoltà indicate dal Consiglio universitario nazionale, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute, e da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione.

I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, entrano a far parte della predetta facoltà, vengono aggregati al comitato anzidetto. Al comitato ordinatore saranno altresì aggregati, via via che saranno nominati, i professori associati, ferma restando la riserva ai professori ordinari e straordinari delle funzioni ad essi soli spettanti. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa sono assegnati almeno tre professori straordinari o ordinari.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà almeno tre professori straordinari o ordinari, si provvederà alla costituzione di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate al precedente quinto comma.

Nelle facoltà in cui sia stato costituito il consiglio di facoltà, qualora i professori straordinari e ordinari si riducano a un numero inferiore a tre, si procede alla integrazione della stessa componente mediante elezioni di tanti professori, straordinari od ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero, al solo fine dello svolgimento dei compiti riservati ai professori straordinari ed ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari, ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale».

«Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). — Nelle regioni in cui operano più università è costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna università e dai presidi delle relative facoltà con il compito di coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione».

— Il testo degli articoli da 1 a 6 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) è il seguente:

«Art. 1 (Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo). — 1. Il piano triennale di sviluppo dell'università, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo scopo:

a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del Paese;

b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti didattici.

2. Le università predispongono e trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La conferenza permanente dei rettori formula, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

3. Il piano, formulato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), è trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

«Art. 2 (Istituzione di nuove università e di nuove facoltà). — 1. Il piano può prevedere anche l'istituzione di nuove università statali di cui indica le facoltà e i corsi di laurea contestualmente alla localizzazione di tali strutture.

2. L'istituzione di nuove università statali previste nel piano si attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di università statali già esistenti, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nelle nuove sedi.

3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonché i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro, all'università statale cui fanno capo le nuove strutture.

4. L'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.

5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.

6. Nel caso di istituzione di una facoltà decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono l'università, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'università. Dei professori eletti, due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione di nuove facoltà previste dal piano nella stessa o in altra sede di università esistenti.

3. Allorché risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facoltà.

9. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono aperte dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento degli spazi e dei servizi didattici.

10. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura, è a tutti gli effetti quella in cui la stessa è ubicata.

11. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la prosecuzione dell'attività della struttura decentrata stabilisce, con le medesime procedure prescritte dall'art. 1, la sua costituzione in università autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione della sua attività. Per la costituzione in università autonoma è necessario il conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3. La nuova università, con le facoltà e i corsi di laurea espressamente previsti dal piano, è costituita, a seguito del predetto parere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro; tale decreto definisce altresì i rapporti tra la nuova università e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova università adottano lo statuto.

12. Il piano può anche prevedere l'istituzione di nuove università statali mediante il trasferimento da altre università di strutture già esistenti. La nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite».

«Art. 3 (*Soppressione di strutture decentrate*). — 1. Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione, la struttura decentrata non può effettuare immatricolazioni. Essa è soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti, e comunque al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultino iscritti alla data di approvazione del piano predetto. Qualora nell'università che ha avviato la struttura da sopprimere esista un uguale corso di studi, gli studenti iscritti nella struttura da sopprimere hanno diritto ad esservi trasferiti, anche in soprannumero, con pieno riconoscimento degli studi effettuati.

2. Al personale tecnico e amministrativo che presta servizio nella struttura decentrata da sopprimere si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, fatto salvo comunque il diritto al trasferimento, anche in soprannumero nell'università che ha attivato la sede decentrata. Il personale tecnico e amministrativo che risulti ancora in servizio presso la sede decentrata alla data di soppressione della sede stessa è soggetto a mobilità d'ufficio, anche verso amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente.

3. Il personale docente e i ricercatori assumono la sede di servizio presso l'università che ha attivato la struttura soppressa. Il senato accademico, sentito l'interessato e i competenti consigli di facoltà, delibera in ordine all'assegnazione dei professori universitari e dei ricercatori e alle relative titolarità. Nel caso di titolarità diverse da quella di appartenenza, il Ministro, sentito l'interessato, adotta i conseguenti provvedimenti su parte conforme del Consiglio universitario nazionale».

«Art. 4 (*Attivazione delle strutture previste dal piano*). — 1. Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal piano, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 7, le università presentano al Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili per assicurarne il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilità delle risorse e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, con proprio decreto, definisce le assegnazioni integrative eventualmente necessarie ed autorizza l'attivazione, che decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono presentate le proposte di attivazione. Nel caso di istituzione di nuove strutture ai sensi dell'art. 2, comma 2, il decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 5 (*Attuazione del piano*). — 1. Una quota parte, determinata nel piano, degli stanziamenti di parte corrente destinati alla sua attuazione, è riservata all'incremento delle dotazioni organiche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo da assegnare alle nuove istituzioni. L'incremento è attuato in relazione alla predetta disponibilità con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Per la ripartizione ed assegnazione alle università dei posti in organico così incrementati è obbligatorio il parere del Consiglio universitario nazionale.

2. Una quota parte dei predetti stanziamenti non superiore al 2 per cento per il 1990, e all'1 per cento per gli anni successivi, è destinata, con decreto del Ministro, alle spese necessarie per la elaborazione del piano, la sua valutazione e la successiva verifica dell'attuazione».

«Art. 6 (*Università non statali*). — 1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale è conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. Le università non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi ai cui termini sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette università. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.

3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle università non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione è prevista nel piano».

«Art. 15 (*Università del Mezzogiorno*). — 1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema universitario, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo delle università, è riservata alle università che hanno sede nelle aree del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del

testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.

92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le commissioni parlamentari competenti per materia».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17, comma 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'art. 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

98G0061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1997.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1997, di un francobollo celebrativo del cinquantesimo anniversario dell'esodo delle popolazioni dalla Dalmazia, Fiume e Istria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Arcios II» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Putorti in data 3 marzo 1983, repertorio n. 85384, registro società n. 48/83 del tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2044

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Arcios III» a r.l., in Reggio Calabria.

**IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA**

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorial-

mente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Arcios III» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Putorti in data 9 marzo 1983, repertorio n. 85489, registro società n. 51/83 del tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997-1998.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2045

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 dicembre 2000.

Determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema universitario e in particolare l'art. 2, comma 3, lettera a), il quale prevede che, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengano determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto l'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, relativo al completamento delle autonomie degli atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Tenuto conto dei pareri del CUN, della CRUI e del CNSU, resi rispettivamente in data 5 settembre, 21 settembre e 14 e 15 settembre 2000;

Tenuto conto dei pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 16 novembre 2000:

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell'art. 17, comma 95, e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003:

a) la promozione ed il sostegno della innovazione didattica, anche con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, delle attività di orientamento e di tutorato, dell'insegnamento a distanza e del processo di internazionalizzazione;

b) il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:

il consolidamento e la costituzione di scuole superiori per la realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, tassativamente caratterizzati dalla residenzialità, dall'adeguata dotazione di biblioteche e di laboratori, dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, dal pieno esercizio del tutorato;

la promozione di corsi di dottorato di ricerca e di mirate attività di ricerca avanzata in cui possano essere impegnati dottori di ricerca — caratterizzati da collaborazioni internazionali e rispondenti a prefissati requisiti di qualità — realizzati da università anche in convenzione con altre università, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere;

il cofinanziamento dei programmi dell'Unione europea volti a rafforzare specifiche attività di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle iniziative già intraprese, con particolare riferimento alla formazione post-laurea nel Mezzogiorno;

c) il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca;

d) la riduzione degli squilibri del sistema universitario tra centro-nord e sud;

e) la realizzazione di nuovi interventi per il decongestionamento degli atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, come determinate dalla legge finanziaria 2001, sono utilizzate per gli obiettivi di cui al com-

ma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:

1) 41,381 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a);

2) 25,966 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b);

3) 12,245 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera c);

4) 10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);

5) 10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera e).

3. Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001

Registro n. 1 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, foglio n. 53

01A1899

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 gennaio 2001.

Finanziamento della quota nazionale dei progetti di cui all'art. 56 - 2B del Trattato CECA per l'anno 1999 e integrazione 1992, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla

allegato 3

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 130 del 5 giugno 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 giugno 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 118

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2002.

**Riproduzione del testo del decreto ministeriale
8 maggio 2001 (Programmazione del sistema univer-
sitario per il triennio 2001-2003) con le modifiche
necessarie in relazione all'adozione dell'euro ed alle
riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002.**

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

<p>DECRETO 24 aprile 2002. — <i>Riproduzione del testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) con le modifiche necessarie in relazione all'adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002</i></p> <p>Art. 1 - Definizioni</p> <p>Art. 2 - Risorse finanziarie</p> <p>Art. 3 - Corsi di laurea e di laurea specialistica</p> <p>Art. 4 - Innovazione didattica</p> <p>Art. 5 - Corsi di laurea in scienze motorie</p> <p>Art. 6 - Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti e per le professioni legali</p> <p>Art. 7 - Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti</p> <p>Art. 8 - Scuole di specializzazione per le professioni legali</p> <p>Art. 9 - Orientamento e tutorato</p> <p>Art. 10 - Internazionalizzazione</p> <p>Art. 11 - Scuole superiori</p> <p>Art. 12 - Corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata</p> <p>Art. 13 - Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione europea</p> <p>Art. 14 - Centri di eccellenza nella ricerca</p> <p>Art. 15 - Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud</p> <p>Art. 16 - Decongestionamento degli atenei sovraffollati</p> <p>Art. 17 - Relazioni dei comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento</p> <p>Art. 18 - Riassetto del sistema universitario</p> <p>Art. 19 - Relazioni delle università</p> <p>Art. 20 - Destinazione delle risorse finanziarie</p> <p>Art. 21 - Copertura finanziaria</p> <p>ALLEGATO I</p>	<p>Pag. 5</p> <p>» 6</p> <p>» 7</p> <p>» 9</p> <p>» 9</p> <p>» 10</p> <p>» 10</p> <p>» 10</p> <p>» 11</p> <p>» 11</p> <p>» 12</p> <p>» 13</p> <p>» 13</p> <p>» 16</p> <p>» 17</p> <p>» 17</p> <p>» 18</p> <p>» 18</p> <p>» 18</p> <p>» 19</p> <p>» 19</p> <p>» 20</p> <p>» 21</p>
--	---

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2002.

Riproduzione del testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) con le modifiche necessarie in relazione all'adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla programmazione triennale del sistema universitario;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2001) con il quale è stata definita la programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003;

Considerato che tale decreto prevede la utilizzazione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2001 e sui corrispondenti capitoli per gli anni 2002 e 2003, come appresso indicato:

	(in lire)
2001	245.000.000.000
2002	245.000.000.000
2003	245.000.000.000

Tenuto conto che in relazione alla adozione, a partire dal 1° gennaio 2002, dell'euro (pari a 1936,27 lire) i predetti importi, sono così quantificati:

	(in euro)
2001	126.531.940
2002	126.531.940
2003	126.531.940

Considerato che la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) alla tabella C, relativamente agli anni 2002 e 2003, ha ridotto i predetti importi, rispettivamente, a 123.293 e 121.964, espressi in migliaia di euro;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 ed il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2001 che ha ripartito in capitoli le unità previsionali di base previste nel predetto bilancio di previsione 2002;

Considerato che alla tabella n. 7 del predetto decreto, relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sul capitolo 5496 (già 1256), per l'esercizio finanziario 2002, è stato previsto l'importo di 123.292.722 euro;

Considerato che gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 risultano così determinati:

	(in euro)
2002	123.292.722
2003	121.964.000

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2002, n. 35, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2002, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 208, con il quale, in relazione alla adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate per gli anni 2002 e 2003, come sopra specificato, si è provveduto alla rideterminazione degli importi previsti nel decreto ministeriale 8 maggio 2001 per gli anni 2001, 2002 e 2003 ed alla conseguente sostituzione delle tabelle A e B di cui all'art. 2 di tale decreto ministeriale 8 maggio 2001, concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie relative, con le corrispondenti tabelle A/1 e B/1 allegate al predetto decreto 4 marzo 2002, n. 35;

Ritenuto, per motivi di correttezza operativa, di dover riprodurre il testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, con le modifiche agli importi finanziari apportate dal predetto decreto ministeriale 4 marzo 2002, n. 35;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- d) per Università, le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali, nonché le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;
- e) per Università statali, le Università e gli Istituti universitari statali;
- f) per Università non statali, le Università e gli Istituti universitari non statali legalmente riconosciuti;
- g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, determinati con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507;
- h) per risorse finanziarie consolidabili, le risorse che comporteranno, dal 2004, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- i) per risorse finanziarie non consolidabili, quelle che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).

Art. 2.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507, previste in 126.531.940 euro per l'anno 2001, 123.292.722 euro per l'anno 2002 e 121.964.000 euro per l'anno 2003, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A/1 e B/1 e specificato negli articoli successivi.

(tabella A/1)

programmazione del sistema universitario per il 2001-2003: ripartizione delle risorse finanziarie			per articoli del presente decreto			
per obiettivi (d.m. 29.12.2000 n. 507, punto 2)			numero	importi (in euro)		
lettere	destinazione %	importi (in euro)		non consolidabili	consolida- bili	totale
			4	114.031.168	—	114.031.168
			5	—	7.587.523	7.587.523
			7	7.587.524	7.587.524	15.175.048
			8	4.978.122	—	4.978.122
			9	2.143.296	—	2.143.296
			10	10.010.479	—	10.010.479
a	41,4014	153.925.636		138.750.589	15.175.047	153.925.636
			11	4.552.515	—	4.552.515
			12	30.163.648	—	30.163.648
			13	61.878.697	—	61.878.697
b	25,9811	96.594.860		96.594.860	—	96.594.860
c	12,2093	45.392.929	14	45.392.929	—	45.392.929
d	10,2041	37.937.619	15	22.762.571	15.175.048	37.937.619
e	10,2041	37.937.618	16	—	37.937.618	37.937.618
totale	100,0000	371.788.662		303.500.949	68.287.713	371.788.662

(tabella B/1)

programmazione del sistema universitario per il 2001-2003: ripartizione delle risorse finanziarie												
per anni (in euro)												
articoli del presente decreto	2001 (I)			2002 (II)			2003 (III)			totale (I+II+III)		
	non consolidabili	consolidabili	totale									
numero												
4	44.931.750	---	44.931.750	37.239.434	---	37.239.434	31.859.984	---	31.859.984	114.031.168	---	114.031.168
5	---	2.582.284	2.582.284	---	2.516.178	2.516.178	---	2.489.061	2.489.061	---	7.587.523	7.587.523
7	2.582.285	2.582.285	5.164.570	2.516.178	2.516.178	5.032.356	2.489.061	2.489.061	4.978.122	7.587.524	7.587.524	15.175.048
8	---	---	---	---	---	---	4.978.122	---	4.978.122	4.978.122	---	4.978.122
9	2.143.296	---	2.143.296	---	---	---	---	---	---	2.143.296	---	2.143.296
10	---	---	---	5.032.356	---	5.032.356	4.978.123	---	4.978.123	10.010.479	---	10.010.479
11	1.549.371	---	1.549.371	1.509.707	---	1.509.707	1.493.437	---	1.493.437	4.552.515	---	4.552.515
12	5.164.569	---	5.164.569	10.064.712	---	10.064.712	14.934.367	---	14.934.367	30.163.648	---	30.163.648
13	28.844.118	---	28.844.118	16.606.775	---	16.606.775	16.427.804	---	16.427.804	61.878.697	---	61.878.697
14	10.329.138	---	10.329.138	20.129.424	---	20.129.424	14.934.367	---	14.934.367	45.392.929	---	45.392.929
15	7.746.853	5.164.569	12.911.422	7.548.534	5.032.356	12.580.890	7.467.184	4.978.123	12.445.307	22.762.571	15.175.048	37.937.619
16	---	12.911.422	12.911.422	---	12.580.890	12.580.890	---	12.445.306	12.445.306	---	37.937.618	37.937.618
Totale	103.291.380	23.240.560	126.531.940	100.647.120	22.645.602	123.292.722	99.562.449	22.401.551	121.964.000	303.500.949	68.287.713	371.788.662

Art. 3.

Corsi di laurea e di laurea specialistica

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica «aventi la stessa denominazione» dei corsi di diploma universitario o di laurea dallo stesso previsti non comporta il ricorso alla procedura di cui al successivo comma, fatto salvo quanto stabilito alla lettera b).

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ai fini della istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica:

a) le Università acquisiscono la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione interno, che verifica la congruità tra le iniziative da realizzare ed i mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento;

b) l'istituzione dei corsi può essere disposta soltanto nella sede dell'Università nella quale sono attualmente istituiti e attivati corsi di diploma universitario o di laurea;

c) va acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento.

3. L'attivazione delle iniziative indicate al precedente comma 2 è subordinata alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

Art. 4.

Innovazione didattica

1. Per la promozione ed il sostegno della innovazione didattica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come disciplinata dall'art. 3 del presente decreto, anche con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, ivi comprese le biblioteche, e all'insegnamento universitario a distanza, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	44.931.750
2002	37.239.434
2003	31.859.984

2. I fondi previsti al comma 1 saranno ripartiti tra le Università in proporzione al numero dei corsi di studio potenzialmente attivabili e incentivabili, determinato con le modalità definite dal Comitato nel documento DOC 6/01 «interventi di sostegno per l'avvio della riforma dei corsi di studio».

3. I fondi indicati al comma 1 non potranno essere utilizzati:

per i corsi di laurea specialistica;

per le facoltà ed i corsi di laurea già istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4 (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

per i corsi di nuova istituzione o attivazione per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 2 agosto 1999, n. 264, viene prevista dalle Università la programmazione degli accessi.

4. L'innovazione didattica, attuata secondo i criteri riportati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sarà valutata al termine del periodo di riferimento della presente programmazione dal Comitato, sulla base dei predetti criteri.

In relazione ad esiti non positivi di tale valutazione l'entità dei fondi attribuiti per l'innovazione didattica (in relazione al presente articolo ovvero ad assegnazioni disposte a tal fine su altri fondi) sarà recuperata, in tutto o in parte, mediante riduzione del contributo da attribuire sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali).

Art. 5.

Corsi di laurea in scienze motorie

1. Per le iniziative di innovazione didattica previste dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, relativo alla istituzione di facoltà e di corsi di laurea in scienze motorie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	consolidabili
2001	2.582.284
2002	2.516.178
2003	2.489.061

2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti tra le Università statali, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in proporzione al numero (con limite ai fini del computo a 250) degli studenti immatricolati ai corsi di laurea in scienze motorie, attribuendo ponderazione 2 ai corsi di laurea istituiti nell'ambito delle facoltà di scienze motorie; attesa la particolarità organizzativa dell'Istituto universitario di scienze motorie di Roma, derivante dalla trasformazione dell'ISEF statale di Roma, il contributo relativo è incrementato del 50 per cento.

3. L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma è subordinata alla verifica, da parte del Comitato, della rispondenza delle iniziative agli obiettivi ed alle modalità stabilite dall'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.

Art. 6.

Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti e per le professioni legali

Le scuole di specializzazione indicate ai successivi articoli 7 e 8 del presente decreto utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facoltà presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminato.

Art. 7.

Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti

1. Per le iniziative di innovazione didattica relative alla formazione degli insegnanti per la scuola, mediante l'attivazione delle scuole di specializzazione relative, sono destinate, anche per le esigenze connesse alle eventuali spese relative ai supervisori, le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili	consolidabili
2001	2.582.285	2.582.285
2002	2.516.178	2.516.178
2003	2.489.061	2.489.061

2. I fondi previsti al comma 1 dovranno essere utilizzati (tenendo presente, per quanto concerne le risorse consolidabili, il precedente art. 6) con particolare riguardo alle esigenze dell'indirizzo relativo agli insegnanti della scuola di base, e saranno ripartiti tra le Università, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 del presente decreto, con i seguenti criteri:

- per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di:
 - 77.469 euro per le scuole organizzate da una sola Università;
 - 103.291 euro per le scuole organizzate mediante intese tra più Università;
- il restante importo va ripartito:
 - per le risorse non consolidabili, in proporzione al numero dei posti coperti;
 - per le risorse consolidabili, in proporzione al numero dei posti programmati.

Art. 8.

Scuole di specializzazione per le professioni legali

1. Per le iniziative di innovazione didattica relative alle scuole di specializzazione per le professioni legali sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	—
2002	—
2003	4.978.122

2. I fondi saranno ripartiti tra le Università in proporzione al numero dei posti programmati.

Art. 9.

Orientamento e tutorato

1. Per iniziative relative alle attività di orientamento e di tutorato sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	2.143.296
2002	—
2003	—

2. I fondi saranno ripartiti in relazione alle proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento, utilizzando i criteri di ripartizione previsti dall'art. 16, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 21 giugno 1999.

3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal precedente comma sarà costituito, con decreto del direttore del Dipartimento, un apposito gruppo di lavoro.

Art. 10.

Internazionalizzazione

1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003, da erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Università:

	non consolidabili
2001	—
2002	5.032.356
2003	4.978.123

2. I progetti di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all'accrescimento della qualità del sistema formativo, ed a promuovere la competitività degli Atenei sul piano internazionale. In particolare i progetti stessi possono prevedere:

a) la progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano la partecipazione di docenti e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese;

b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Università di altri Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Università italiane;

c) iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio, ricerca e formazione atte a potenziare, attraverso i processi di internazionalizzazione, il livello qualitativo del sistema universitario.

3. In relazione a quanto previsto al precedente comma 2 le Università presenteranno le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.murst.it, a partire dal 1° luglio 2001, con chiusura al 30 novembre 2001.

Le proposte dovranno indicare gli obiettivi e le fasi del progetto, i partners coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto.

Entro la stessa data di scadenza, 30 novembre 2001, le Università dovranno, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento delle iniziative che saranno selezionate ed inviare, entro il 31 gennaio 2002, copia delle convenzioni o accordi già sottoscritti con i partners universitari coinvolti.

4. La selezione dei progetti sarà affidata ad un apposito gruppo di lavoro nominato con decreto del direttore del Dipartimento.

5. Ai fini della selezione saranno prioritariamente valutati i progetti nei quali:

- sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto;
- sia dichiarato un impegno finanziario dell'Università e delle Università partners per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta superiore alla quota minima del 50 per cento;
- siano previste misure atte a sostenere, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, la mobilità degli studenti per un congruo periodo di tempo nonché a favorire, per i progetti indicati al precedente comma 2, lettera c), scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo.

Art. 11.

Scuole superiori

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il consolidamento nell'ambito delle Università di Catania, Lecce e Pavia delle iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati tra tali Università ed il Ministero (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	1.549.371
2002	1.509.707
2003	1.493.437

2. Le iniziative dovranno essere tassativamente caratterizzate dalla residenzialità, dalla adeguata dotazione di biblioteche e laboratori, dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, nonché dal pieno esercizio del tutorato.

3. Al termine del primo periodo triennale di sperimentazione, stabilito dagli accordi di programma, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica. Sulla base degli esiti della verifica, del piano operativo presentato dalle Università relativamente ai mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento, della relazione predisposta dal Comitato, nella quale dovranno essere altresì delineati i criteri per la ripartizione delle risorse previste dal primo comma del presente articolo, con decreto del Ministro viene attivata la procedura per la istituzionalizzazione delle iniziative e per la ripartizione dei fondi.

4. Al termine dei periodi di sperimentazione stabiliti dall'accordo di programma stipulato tra l'Università di Siena e il Ministero ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, con particolare riferimento all'internazionalizzazione del dottorato di ricerca, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica ai fini dell'eventuale istituzionalizzazione dell'iniziativa.

Art. 12.

Corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata

1. L'obiettivo viene perseguito mediante l'individuazione, in via sperimentale, di un numero limitato di iniziative già attivate o da attivarsi, finalizzate a costituire poli di riferimento di alta qualificazione, per grandi aree disciplinari o tematiche di ricerca, in ordine alla promozione e al consolidamento di corsi di dottorato di ricerca e di correlate attività di ricerca avanzata, con l'obiettivo di favorire il pieno inserimento di dottori di ricerca nel sistema della ricerca nazionale nelle sue diverse componenti.

2. Le iniziative devono presentare le caratteristiche sottoindicate:

a) soggetto promotore costituito da una o più Università, anche in convenzione tra loro e con istituti scientifici, imprese, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

b) inserimento della struttura promotrice in reti nazionali e internazionali di collaborazione interuniversitaria, anche da realizzarsi mediante gli specifici programmi dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata;

c) previsione di uno o più Comitati o Consigli scientifici – con presenza per almeno un terzo di membri della comunità scientifica internazionale, di chiara fama nelle aree disciplinari o tematiche di ricerca di riferimento – con funzioni di definizione dei programmi dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata, nonché di garanzia e di verifica periodica dello stato di attuazione e della qualità delle realizzazioni;

d) presenza di responsabili (dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata) con dimostrata qualificazione ed esperienza didattica e scientifica;

e) impostazione tematica dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata che privilegi il ricorso a una pluralità di competenze con approccio sia multidisciplinare che interdisciplinare;

f) coinvolgimento a tempo pieno dei dottorandi e dei dottori di ricerca, con previsione anche di programmi di didattica strutturata, nonché di periodi predeterminati – non inferiori a un trimestre per anno – di frequenza di attività formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali, con adeguato incremento dell'ammontare delle borse per i periodi di effettiva permanenza all'estero;

g) obbligo di assegnare almeno il 50 per cento delle borse di dottorato di ricerca a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere, mediante adeguata pubblicizzazione dei bandi e procedure pubbliche di selezione comparativa dei candidati;

h) capacità della struttura promotrice dell'iniziativa, e/o degli organismi con i quali essa collabora, di assicurare la residenzialità dei dottorandi e dei ricercatori per i periodi in cui gli stessi sono impegnati nei relativi programmi, nonché la disponibilità di attrezzature strumentali o risorse di altra natura (quali, per il settore umanistico, biblioteche, musei o altre raccolte) a livello di eccellenza nel panorama nazionale;

i) disponibilità di personale docente e ricercatore a contratto assegnato, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati, alla realizzazione dei programmi di formazione e di ricerca, nonché di risorse finanziarie – proprie o provenienti da altre componenti del sistema della ricerca e dell'alta formazione (sotto forma anche di borse di studio o di finanziamenti per la ricerca) o dagli altri soggetti partecipanti all'iniziativa – in misura non inferiore al 50 per cento del contributo ministeriale;

j) coinvolgimento di una o più delle sottoindicate aree disciplinari o tematiche di ricerca:

- scienze umane e discipline demotnoantropologiche;
- scienze economiche, giuridiche, filosofiche e politiche;
- medicina molecolare e bioingegneria;
- scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica);
- archeologia, beni culturali, ambiente e risorse naturali;
- tecnologie per la comunicazione e l'informazione;
- innovazione tecnologica applicata alle imprese e ai sistemi industriali complessi.

3. Sulla base della sussistenza, anche in termini progettuali, delle caratteristiche di cui al comma 2, vengono individuate, per il triennio 2001-2003, le seguenti iniziative:

- 1) Università di Bergamo - scuola di dottorato in antropologia culturale e discipline demotnoantropologiche;
- 2) Università di Bologna - scuola superiore di studi umanistici - dottorati di ricerca in scienze umane;
- 3) Università di Firenze - istituto superiore di studi umanistici - scuola di dottorato in antichità, medioevo, rinascimento;

4) Università Cattolica di Milano (in convenzione con l'Università di Milano e di Milano «Bicocca») - scuola di dottorato in economia e finanza dell'amministrazione pubblica;

5) Università di Milano «Bicocca» - dottorato di ricerca in tecnologie per la comunicazione e l'informazione applicate alla società della conoscenza e ai processi educativi;

6) Università «S. Raffaele» di Milano (in convenzione con l'Università di Milano «Bicocca») - dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare;

7) Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» di Napoli (in convenzione con l'Istituto universitario orientale e l'Istituto italiano di studi filosofici di Napoli) - scuola europea di studi avanzati - dottorati di ricerca in storia, culture e istituzioni dell'Europa moderna e contemporanea;

8) Università «Federico II» di Napoli - scuola superiore per l'alta formazione universitaria - dottorati di ricerca in scienze filosofiche, giuridiche e storiche;

9) Università di Palermo (in convenzione con le Università di Catania e di Messina) - rete per l'alta formazione nell'area euromediterranea - dottorati di ricerca in risorse biologiche del Mediterraneo e in archeologia dell'area mediterranea;

10) Università di Pisa - scuola di dottorato nelle scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica);

11) Politecnico di Torino (in convenzione con i Politecnici di Bari e di Milano) - scuola interpolitecnica di dottorato - dottorati di ricerca in tecnologie per la comunicazione e l'informazione, ingegneria biomeccanica, sicurezza ambientale, logistica della produzione;

12) Università di Roma «Tre» (in convenzione con le Università di Lecce, di Modena e di Sassari) - scuola di dottorato di ricerca in sistemi industriali complessi;

13) Università di Trento - rete italo-tedesca per la ricerca e l'alta formazione - dottorati di ricerca in informatica e telecomunicazioni e in international economics studies;

14) Università «Ca' Foscari» di Venezia (in convenzione con l'Istituto universitario di architettura di Venezia e con la Venice International University di Venezia) - dottorati di ricerca in città e ambiente, arte e beni culturali, reti interorganizzative.

4. Per le iniziative di cui al comma 3 sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

non consolidabili

2001	5.164.569
2002	10.064.712
2003	14.934.367

5. I fondi saranno ripartiti tra le Università per le iniziative indicate al comma 3 con le seguenti modalità:

- il 40 per cento in parti uguali;

- il 60 per cento in relazione ai criteri indicati ai successivi punti, attribuendo analogo peso a ciascuno di essi:

a) numero delle istituzioni coinvolte, con ponderazione maggiorata ove siano interessate più regioni;

b) molteplicità delle aree disciplinari o tematiche di ricerca coinvolte;

c) numero complessivo dei dottorandi e dei dottori di ricerca coinvolti.

6. Al termine del triennio il Comitato effettua la valutazione delle iniziative finanziate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi progettuali ed alla qualità di ciascuna di esse, nonché all'effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato la loro individuazione, redigendo apposita relazione al Ministro ai fini dell'accREDITAMENTO delle iniziative stesse, in caso di valutazione positiva, come «Scuola di dottorato di ricerca di alta qualificazione».

Art. 13.

Iniziativa oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea

1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari indicati nelle premesse del decreto 8 maggio 2001, alle richieste delle Università, e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea in quanto – in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale – aventi le caratteristiche previste nei programmi comunitari.

2. Per le iniziative relative ai progetti CAMPUS 1999, nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «interventi per la formazione e l'occupazione», per le regioni dell'obiettivo 3, e APOLLO, all'interno del programma operativo 1994-1999 «azioni innovative per la formazione e l'occupazione», per le regioni dell'obiettivo 3, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	11.801.040
2002	—
2003	—

3. Per le iniziative nell'ambito del programma operativo 2000-2006 «ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	8.263.311
2002	8.050.965
2003	7.964.199

4. Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di cofinanziamento nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1.

A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	8.779.767
2002	8.555.810
2003	8.463.605

Art. 14.

Centri di eccellenza nella ricerca

1. Per il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	10.329.138
2002	20.129.424
2003	(14.934.367)

2. I fondi saranno attribuiti alle Università:

a) 10.329.138 euro relativi all'anno 2001 e 5.032.356 euro relativi all'anno 2002 per il consolidamento delle iniziative previste dall'art. 4 (centri di eccellenza nella ricerca) del decreto ministeriale 21 giugno 1999;

b) le restanti risorse saranno ripartite tra le Università con i criteri e le metodologie di selezione delle iniziative che verranno definiti con decreti del Ministro.

Art. 15.

Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud

1. Ai fini della riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud sono destinate alle Università meridionali (ubiccate nelle regioni dell'obiettivo 1, come individuate ai sensi dell'art. 27, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili	consolidabili
2001	7.746.853	5.164.569
2002	7.548.534	5.032.356
2003	7.467.184	4.978.123

2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 del presente decreto, come segue:

a) il 50 per cento con i criteri definiti dal Comitato nel documento DOC 3/98 relativo alla ripartizione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario;

b) il 50 per cento con i criteri e le modalità indicati all'art. 4, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 16.

Decongestionamento degli atenei sovraffollati

1. Per il decongestionamento del sistema universitario romano mediante interventi a favore dell'Università «La Sapienza» di Roma e delle Università di Roma «Tor Vergata» e di Roma «Tre» istituite, rispettivamente, con la legge 3 aprile 1979, n. 122 e con il decreto ministeriale 29 ottobre 1991 per il decongestionamento della stessa, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	consolidabili
2001	12.911.422
2002	12.580.890
2003	12.445.306

2. Il 50 per cento dei fondi indicati al precedente comma 1 è riservato per le esigenze di decongestionamento dell'Università «La Sapienza» di Roma.

I fondi saranno utilizzati dall'Università in relazione alle iniziative individuate nei decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, valutate dal Comitato come decongestionanti e che necessitano di risorse integrative.

3. Il restante 50 per cento dei fondi indicati al comma 1 va ripartito, in parti uguali, tra le Università di Roma «Tor Vergata» e di Roma «Tre», che utilizzeranno gli stessi per il consolidamento delle iniziative didattiche che hanno svolto o svolgeranno effetti di decongestionamento degli analoghi corsi dell'Università «La Sapienza» di Roma, valutato sulla base dell'incremento realizzato o previsto delle iscrizioni, e che necessitano di risorse integrative.

Art. 17.

Relazioni dei comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento

1. Le Università, entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative previste negli articoli 10 e 11 del presente decreto inviano copia di tali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio.

2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi 60 giorni, separatamente per ciascuno degli articoli indicati al precedente comma, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.

Art. 18.

Riassetto del sistema universitario

1. Le facoltà ed i corsi di laurea istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4 (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:

a) per un numero di anni successivi alla loro attivazione, pari alla durata legale dei corsi, non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le Università statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia, e, per le Università non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e per la programmazione;

b) dopo il termine del periodo indicato alla precedente lettera a), saranno tenuti in considerazione ai fini delle ripartizioni dei fondi subordinatamente alla positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

2. Entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto 8 maggio 2001 nella *Gazzetta Ufficiale* i corsi eventualmente funzionanti in difformità di quanto disposto dalla vigente normativa devono essere sottoposti dalle Università alla procedura prevista all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Nei riguardi di tali corsi trova applicazione quanto indicato al precedente comma 1. Il Ministro, con proprio decreto, previa relazione tecnica del Comitato, dispone la soppressione dei corsi che non dovessero essere regolarizzati entro il termine stabilito, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti già iscritti ai medesimi.

3. Il Comitato presenta, entro il 2002, una relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilità di adottare, nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2004-2006, i provvedimenti volti alla razionalizzazione di tale sistema, mediante la soppressione o l'istituzione di corsi di studio o facoltà o il trasferimento degli stessi ad altre Università.

Art. 19.

Relazioni delle università

1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 8, 15 e 16, comma 3, del presente decreto, le Università invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.

2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo che sarà stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.

3. Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, comma 2, e in quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali).

4. Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 e 15, comma 2, lettera b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono specifiche indicazioni operative.

Art. 20.

Destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie non consolidabili previste dal presente provvedimento potranno essere destinate a tutte le Università, mentre quelle consolidabili soltanto alle Università statali.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2001 e sui corrispondenti capitoli per il 2002 e il 2003, come appresso indicato:

2001	126.531.940
2002	123.292.722
2003	121.964.000

2. Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 aprile 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO 1
(art. 4, comma 4)

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA INNOVAZIONE DIDATTICA
DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 3 APRILE 1999, N. 509

I criteri per l'attuazione della innovazione didattica sono i seguenti:

- tempestività e completezza delle procedure: la procedura per l'istituzione e l'attivazione dei corsi va completata in tutti i suoi aspetti, compresa l'adozione del decreto rettorale concernente l'emana-
zione del regolamento didattico di corso di laurea, per l'inizio dell'anno accademico di attivazione del
corso stesso;

- sostenibilità e stabilità didattica: il corso di laurea può contare (o conterà alla fine del
primo triennio) su un certo numero di docenti che dedichi al corso la parte prevalente del proprio
impegno didattico e che funga da garante del corso di laurea costituendone il nucleo fondamentale
e stabile di gestione;

- attrattività: il corso di laurea ha la capacità di attrarre un numero di matricole non inferiore a 20-30;

- valutazione delle qualità: il corso di laurea ha in funzione un sistema di valutazione costante
della qualità, sia dell'organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente a criteri nazionali ed
internazionali;

- occupabilità e coordinamento col mondo esterno: il corso di laurea ha individuato le figure pro-
fessionali che forma e il rispettivo mercato del lavoro e delle professioni; è stato oggetto della preventi-
va consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni; può contare su un comitato di indirizzamento (fatto da esponenti del mondo
del lavoro collegato con le figure professionali formate) che collabora con le Università per il monito-
raggio e la modifica dei *curricula*; ha una quota di docenza (a contratto) extra accademica per garantire
la presenza formativa delle competenze professionali interessate;

- coordinamento interuniversitario e internazionalizzazione: il corso di laurea, che ha avuto il pa-
rere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento, è coerente con gli effettivi
fabbisogni formativi espressi a livello del contesto regionale e con i conseguenti criteri della program-
mazione regionale dell'offerta formativa; è inserito in progetti formativi integrati in ambito internazio-
nale in base a convenzioni con università straniere.

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A05449

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL TRIENNIO 2001-2003 - D.M. 8 maggio 2001, come modificato dal D.M. 4 marzo 2002 e riprodotto con D.D. 24 aprile 2002 (*)

ATENE0 → **TOTALE ASSEGNAZIONI EFFETTUATE (cap. 5496)**

obiettivo (DM 507/00)	n.	articolo del D.M. 8 maggio 2001 oggetto	ASSEGNAZIONI (in euro) GIA' EFFETTUATE (**)						totali ass.ni nel triennio	
			risorse non consolidabili			risorse consolidabili			non consolidabili (g)=(a)+(b)+(c)	consolidabili (h)=(d)+(e)+(f)
			es. 2001 (a)	es. 2002 (b)	es. 2003 (c)	es. 2001 (d)	es. 2002 (e)	es. 2003 (f)	(g)	(h)
a	4	innovazione didattica	44.931.750	37.239.434	31.859.984	n.p.	n.p.	n.p.	114.031.168	n.p.
	5	corsi di laurea in scienze motorie	n.p.	n.p.	n.p.	2.582.284	2.516.178	2.489.061	n.p.	7.587.523
	7	scuole spec. formazione insegnanti	2.582.285	2.516.178	2.489.061	2.582.285	2.516.178	2.489.061	7.587.524	7.587.524
	8	scuole spec. professioni legali	n.p.	n.p.	4.978.122	n.p.	n.p.	n.p.	4.978.122	n.p.
	9	orientamento e tutorato (1)	573.268	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	573.268	n.p.
b	10	internazionalizzazione (2)	n.p.	6.032.356	4.978.123	n.p.	n.p.	n.p.	10.010.479	n.p.
	11	scuole superiori	0	0	0	n.p.	n.p.	n.p.	0	n.p.
	12	c.si dottorato e attiv. ricerca avanz. - comma 5 (40%)	5.164.569	6.900.890		n.p.	n.p.	n.p.	12.065.459	n.p.
		c.si dottorato e attiv. ricerca avanz. - comma 5 (60%)		3.163.822	14.934.367	n.p.	n.p.	n.p.	18.098.189	n.p.
c	13	iniziative oggetto cofin. su fondi U.E. (comma 2)	11.801.040	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	11.801.040	n.p.
		iniziative oggetto cofin. su fondi U.E. (comma 3)	8.263.311	0	0	n.p.	n.p.	n.p.	8.263.311	n.p.
		iniziative oggetto cofin. su fondi U.E. (comma 4)	8.779.767	0	0	n.p.	n.p.	n.p.	8.779.767	n.p.
d	14	centri di eccellenza nella ricerca (consolid.+ promoz.)	10.329.138	6.552.676	0	n.p.	n.p.	n.p.	16.881.814	n.p.
	15	riduz. squilibri Centro-Nord e Sud (comma 2, lett. a)	3.873.426	3.774.267	3.733.592	2.582.285	2.516.178	2.489.061	11.381.285	7.587.524
e		riduz. squilibri Centro-Nord e Sud (comma 2, lett. b)	3.873.427	3.774.267	3.733.592	2.582.284	2.516.178	2.489.062	11.381.286	7.587.524
		decongestionamento Atenei sovraffollati (comma 2)	n.p.	n.p.	n.p.	6.455.711	6.290.445	6.222.653	n.p.	18.968.809
		decongestionamento Atenei sovraffollati (comma 3)	n.p.	n.p.	n.p.	6.455.711	6.290.445	6.222.653	n.p.	18.968.809
totali di colonna →			100.171.981	68.953.890	66.706.841	23.240.560	22.645.602	22.401.551	235.832.712	68.287.713

tot. triennio [(g)+(h)] → 304.120.425

es. 2001 (a) + (d)	es. 2002 (b) + (e)	es. 2003 (c) + (f)	TOTALE
123.412.541	91.599.492	89.108.392	304.120.425

TOTALI PER ESERCIZIO
(risorse non consolidabili + consolidabili)

(*) : modificato, per la parte finanziaria, dal D.M. 4 marzo 2002 (reg. Corte dei conti il 26/3/2002, reg. 1, fgl. 208), in relazione all'adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) e riprodotto con D.D. 24 aprile 2002 (S.O. alla G.U. n. 130 del 5 giugno 2002)

(**) : - non sono previste risorse finanziarie nelle caselle contrassegnate dalla sigla "n.p." (non previste)

(1) : da aggiungere: 5.164.569 euro ex art. 16, comma 2, lettera b), D.M. 21 giugno 1999 (programmazione 1998-2000) - res. es. 2000

(2) : da aggiungere (es. 2002): 618.715 euro ex art. 7, D.M. 21 giugno 1999 (programmazione 1998-2000) - res. es. 2000



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema del decreto ministeriale relativo alla determinazione degli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il 2004-2006 e alla finalizzazione delle risorse finanziarie relative (art. 2, comma 3, lettera a, del D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25)

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema universitario e in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), il quale prevede che, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengano determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

VISTO l'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, relativo al completamento delle autonomie degli Atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

TENUTO CONTO dei pareri del CUN, della CRUI e del CNSU, resi rispettivamente in data

TENUTO CONTO dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, resi in data

DECRETA

ART. 1

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, e tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- a) la razionalizzazione, la qualificazione e la riduzione degli squilibri del sistema universitario
- b) la riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari per il conseguimento dei titoli di studio mediante il potenziamento delle attività di orientamento e tutorato e della formazione integrativa

- c) il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:

il sostegno alla costituzione della rete di corsi di studio di secondo livello direttamente correlata alla sperimentazione di Scuole di dottorato di ricerca, in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale, realizzate da Università anche in convenzione con altre Università, Istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere

il consolidamento delle iniziative di sperimentazione di Scuole Superiori avviate, nell'ambito delle Università, in attuazione di accordi di programma con il Ministero

- d) il processo di internazionalizzazione e il cofinanziamento dei programmi dell'Unione Europea volti a rafforzare specifiche attività di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle iniziative già intraprese, con riferimento alla formazione post-laurea nel Mezzogiorno.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, come determinate dalla legge finanziaria 2004, sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:

- 1) 67,771 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a);
- 2) 2,054 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
- 3) 15,661 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera c);
- 4) 14,514 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);

3. Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO



Ch. Cottarelli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 593
Spedito il 8 MAG. 2003
Parere generale n. 91

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema del decreto ministeriale relativo alla determinazione degli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il 2004-2006 e alla finalizzazione delle risorse finanziarie relative (art.2, comma 3, lettera a, del DPR 27 gennaio 1998, n. 25).

Adunanza del 7/5/2003

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota dell'On. Ministro prot. n. 532 del 10/04/2003 con la quale è stato chiesto il parere sullo schema di decreto ministeriale indicato in oggetto;

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera a;

Considerato il proprio precedente parere generale n.50 dell'8 settembre 2000;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:

Il CUN ricorda preliminarmente che il DPR n. 25 del 27/1/98 prevede che "la programmazione, mediante la razionalizzazione dell'offerta formativa degli atenei e il potenziamento della ricerca in essi realizzata, persegue la finalità della qualificazione del sistema universitario, corrispondendo alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro", ed è volta a ridurre, per il possibile, gli squilibri territoriali, in particolare tra Centro-Nord e Sud.

Il CUN, pertanto, condivide la considerazione riportata alla voce C "Determinazione degli obiettivi e finalizzazione delle risorse finanziarie per il triennio 2004-2006" della Relazione illustrativa ma rileva che quanto ivi enunciato non trova riscontro nel testo del D.M. Il CUN propone che l'attuazione del nuovo modello organizzativo dei corsi di studio debba esplicitamente figurare tra gli obiettivi della programmazione per il triennio 2004-2006 e sottolinea che essa richiede risorse nettamente superiori a quelle attualmente disponibili per la programmazione triennale. Il CUN rileva infatti che permane un marcato squilibrio tra gli obiettivi della programmazione del sistema universitario proposti per il 2004-2006 e le risorse previste per il loro conseguimento. Ciò può vanificare le pur corrette e dichiarate esigenze di razionalizzazione, qualificazione e riduzione degli squilibri del sistema universitario e può ostacolare il perseguimento di una politica che annoveri lo



*Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale delle Ricerche*

sviluppo del sistema universitario tra gli strumenti di modernizzazione del Paese. Questa carenza è tanto maggiore se riferita alle esigenze connesse con l'attuazione della riforma della didattica universitaria e con la necessità, conclamata ma mai realizzata, di adeguare la percentuale del PIL destinata al sistema universitario a quella della quasi totalità degli altri Paesi europei. Il CUN ribadisce che, in mancanza di ciò, qualsiasi politica per l'università perde inevitabilmente di incisività e di prospettive, riducendosi a gestione faticosa del quotidiano. Il CUN condivide, perciò, l'esigenza di prevedere un adeguato incremento dei fondi da destinare all'attuazione della riforma didattica e ribadisce che ulteriori risorse dovranno comunque essere reperite perchè gli sforzi in atto non siano destinati all'insuccesso.

Il CUN rileva con rammarico che lo schema di decreto ministeriale non prevede lo sviluppo della ricerca universitaria tra gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 se non, per la sua ovvia integrazione con l'attività formativa, all'art.1 commi 1c e 1d. Nel ribadire che la formazione universitaria è caratterizzata dagli inscindibili nessi fra ricerca e didattica, il CUN ritiene che l'assenza della ricerca universitaria tra gli obiettivi della programmazione potrebbe essere ammessa soltanto se al suo finanziamento provvederà adeguatamente il Piano Nazionale della Ricerca. Di ciò occorrerebbe dare esplicita assicurazione.

Nel contesto della proposta il CUN ribadisce che l'individuazione degli obiettivi e delle percentuali delle risorse da assegnare non deve prescindere dalla conoscenza e dalla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla precedente programmazione, soprattutto laddove questi siano sostanzialmente confermati nella nuova. Il CUN non è in grado, allo stato, di esprimersi al riguardo e, comunque, auspica che gli obiettivi della programmazione siano definiti anche a seguito della valutazione del conseguimento di quelli fissati per il precedente triennio.

Con riferimento agli obiettivi previsti all'art.1 comma 1 lettera a, il CUN esprime il fermo convincimento che le "nuove iniziative universitarie" indicate nella Relazione illustrativa non devono significare l'istituzione di nuove Università e ritiene che tra gli obiettivi della programmazione debba figurare il supporto al decongestionamento degli Atenei sovraffollati, laddove esso è stato iniziato e non completato, anche quando realizzato mediante l'istituzione di sedi decentrate.

Il CUN ritiene insufficienti le risorse previste per gli obiettivi di cui all'art.1 comma 1 lettera b, il cui conseguimento è, peraltro, di fondamentale importanza per la realizzazione della riforma degli ordinamenti didattici.

Il CUN reputa squilibrata la percentuale di risorse prevista per gli obiettivi di cui all'art.1 comma 1 lettera c e ritiene, comunque, che debba essere più chiaramente definita la "rete di corsi di studio di secondo livello", stante anche la differente dizione "Scuole per la formazione di secondo livello" che compare nella Relazione illustrativa. Anche tenuto conto della presumibilmente limitata entità delle risorse disponibili, il CUN propone che per le iniziative di alta formazione previste alla lettera c siano reperite fonti di finanziamento aggiuntive diverse da quelle destinate alla Programmazione triennale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sp. Ministro
Avv. Di Pace
Dot. D'Addone

633655849
allegato 7



Il Presidente

CRUI
Conferenza dei Rettori
delle Università italiane

Roma, 8 maggio 2003
Prot. 476-03/P/lp

dir. Valsini
f

Dott.ssa Letizia Moratti
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca
P.zza Kennedy, 20
00144 Roma

Signor Ministro,

in riferimento alla Sua lettera del 10 aprile scorso relativa allo schema di decreto concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, Le trasmetto in allegato il parere approvato all'unanimità in data odierna dall'Assemblea Straordinaria della CRUI.

Con i miei migliori saluti.

Piero Tosi

00186 Roma
Piazza Rindaniu 48
tel. +39.06.684411
fax +39.06.68441399
presidenza@crui.it
www.crui.it



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

**Parere della CRUI sulla proposta ministeriale di piano triennale 2004-2006
approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria
8 maggio 2003**

In relazione alla proposta di Decreto Ministeriale di piano triennale 2004-2006, trasmesso per la espressione del parere di competenza, la CRUI considera che le risorse a disposizione siano assolutamente insufficienti dovendo il sistema universitario perseguire obiettivi di potenziamento qualitativo della didattica e della ricerca in presenza di profondi squilibri al suo interno, e volendo partecipare al processo di internazionalizzazione nella prospettiva di costituzione dello Spazio europeo dell'alta formazione e della ricerca.

Con questo rilievo di fondo, la CRUI ritiene che gli obiettivi indicati nel documento ministeriale debbano essere perseguiti con adeguati stanziamenti di risorse e dando priorità al il recupero degli squilibri attualmente esistenti nel sistema e all'applicazione della riforma didattica.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale Studenti Universitari*

Prot. n. 96
Spedito il 23 MAG. 2003
Parere Generale n. 26

Al Sig. Ministro
SEDE

Oggetto: *Parere su "Schema del decreto ministeriale relativo alla determinazione degli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il 2004 - 2006 e alla finalizzazione delle risorse finanziarie relative".*

Adunanza del 13.05.2003

IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Vista la nota del Sig. Ministro prot. n. 534 del 10.04.2003 con la quale è stato richiesto il parere sullo schema del decreto ministeriale indicato in oggetto;

Visto il D.P.R. 27.01.1998, n. 25 e, in particolare l'art. 2, c.3, lett a);

Sentiti i Relatori

ESPRIME ALSIGNOR MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

In relazione al punto 1 lettera a), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ritiene che sia molto importante perseguire l'obiettivo di riequilibrare il sistema universitario. Nell'ottica di un contesto di una sempre maggiore autonomia delle Università, infatti, per mantenere rigorosa ed efficace la competizione tra le istituzioni universitarie è necessario che la condizione di partenza degli atenei sia identica, (commisurata ovviamente alle proprie dimensioni, peculiarità e potenzialità e al possibile divario tra Nord e Sud). A tal proposito, il CNSU desidera conoscere lo stato di avanzamento del processo di riequilibrio fra gli atenei, nonché venire a conoscenza dei dati relativi.

Per quello che concerne le lettere b), c), d) del punto 1 si ritengono gli obiettivi tutti condivisibili.


In merito al punto 2, si apprezza l'indicazione delle risorse a disposizione per il 2004 (cfr. relazione illustrativa, pagina 8, in cui si indica la somma in *121,724 milioni di euro*). Si concorda tuttavia sulla necessità di tenere conto dell'assoluta necessità di realizzare un completo riequilibrio del sistema universitario, e dunque sull'opportunità di prevedere un incremento di fondi adeguato. A questo riguardo, il CNSU richiede di poter conoscere le stime relative all'entità dei fondi necessari per raggiungere un livello di "adeguatezza".

La percentuale di fondi prevista per la lettera b) (cfr. punto 2. numero 2) deve essere invece elevata, considerata anche la molteplicità di interventi che si possono prevedere al fine del potenziamento delle attività di orientamento e tutorato, comprese quelle che portano ad un coinvolgimento più diretto del mondo studentesco.


Il CNSU richiede infine di essere informato in tempi brevi sulla previsione della tempistica che si intende adottare per la programmazione del triennio 2004-2006:

- approvazione definitiva del decreto sugli obiettivi della programmazione;
- termine per la presentazione delle proposte;
- predisposizione del decreto di programmazione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





Al Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Schema del decreto ministeriale relativo alla determinazione degli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 e alla finalizzazione delle risorse finanziarie relative (art. 2, comma 3, lettera a, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25)

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema universitario e in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), il quale prevede che, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengano determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

VISTO l'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, relativo al completamento delle autonomie degli Atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

TENUTO CONTO dei pareri del CUN e della CRUI, resi in data 8 maggio 2003, e del CNSU, reso in data 23 maggio 2003;

TENUTO CONTO dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, resi in data

DECRETA

ART. 1

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, e tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006:
 - a) la razionalizzazione, la qualificazione e la riduzione degli squilibri del sistema universitario
 - b) la riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari per il conseguimento dei titoli di studio mediante il potenziamento delle attività di orientamento e tutorato e della formazione integrativa



Al Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

c) il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:

il sostegno alla costituzione della rete di corsi di studio di secondo livello direttamente correlata alla sperimentazione di Scuole di dottorato di ricerca, in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale, realizzate da Università anche in convenzione con altre Università, Istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere

il consolidamento delle iniziative di sperimentazione di Scuole Superiori avviate, nell'ambito delle Università, in attuazione di accordi di programma con il Ministero

d) il processo di internazionalizzazione e il cofinanziamento dei programmi dell'Unione Europea volti a rafforzare specifiche attività di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle iniziative già intraprese, con riferimento alla formazione post-laurea nel Mezzogiorno.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, come determinate dalla legge finanziaria 2004, sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:

- 1) 67,771 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a);
- 2) 2,875 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
- 3) 14,840 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera c);
- 4) 14,514 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);

3. Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO